

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 90 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e ne definisce compiti e struttura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia, adottato con DDG n. 192 del 30/04/2019 dell'ARPA Sicilia e approvato con Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 239/Gab del 31/05/19, pubblicato sulla GURS n.31, parte I^, del 05/07/2019, ed in particolare l'articolo 6 "Direttore Generale";

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area 1/SG del 30 novembre 2017 di nomina dell'Onorevole Salvatore Cordaro quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo sezione Lavoro n. 553/2020, RG n. 11216/2017 e n. 1498/2018, pubblicata il 06/02/2020, con cui è stato dichiarato illegittimo l'atto di nomina a Direttore Generale dell'ARPA Sicilia del Dott. Francesco Carmelo Vazzana e gli atti ad esso consequenziali ed è stato ordinato all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente di rinnovare la procedura di nomina adottando tutti gli atti a tal fine necessari;

VISTA l'Ordinanza R.G. n. 157/2020-1 del 4/04/2020 della Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro che, condividendo le argomentazioni prospettate dalla difesa erariale in ordine all'opportunità – alla luce dei delicati settori di competenza dell'ARPA e tenuto conto della grave crisi sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica da Covid19 – di non lasciare l'ARPA priva nell'attualità di un Direttore Generale, ha sospeso l'esecuzione della sentenza n. 533 del 6/02/2020 di primo grado, nella parte in cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'atto di nomina a Direttore Generale dell'ARPA Sicilia del dott. Francesco Carmelo Vazzana, pur non esonerando l'Amministrazione dall'obbligo di rinnovare la procedura di nomina, adottando tutti gli atti a tal fine necessari di modo che la selezione dei candidati e la nomina del vincitore siano tempestivamente effettuate secondo le statuizioni ivi riportate;

VISTO il D.A. n. 37/Gab del 4/03/2021 con il quale, a conclusione della rinnovazione della procedura di selezione avviata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo sezione Lavoro n. 553/2020, è stato annullato il provvedimento di nomina del Dott. Francesco Carmelo Vazzana e caducato il relativo contratto di lavoro ed è stato contestualmente nominato, ai sensi dell'art. 90, comma 6 della legge regionale n. 6/2001 e dell'art. 6 del Regolamento, il Dott. Vincenzo Infantino quale nuovo Direttore Generale dell'ARPA Sicilia con decorrenza a far data dal decreto di nomina e fino alla data del 13 agosto 2022;

VISTA la nota prot. 2858/Gab del 08/04/2021 con cui è stata trasmessa al Dott. Infantino, per la condivisione, la bozza del contratto individuale di lavoro relativo all'incarico di Direttore Generale

di ARPA Sicilia, avente come scadenza il 13 agosto 2022 in conformità a quanto disposto nel D.A. n. 37/Gab;

VISTA la lettera, inviata per posta certificata il 13/04/2020, assunta al prot. 3050/Gab del 14/04/2021, con la quale il Dott. Vincenzo Infantino ha chiesto a questa Amministrazione di provvedere in autotutela a conformare il termine di durata dell'incarico e conseguentemente del contratto a quanto disposto dall'art. 90 comma 6 della L.R. n 6/2001, che prevede una durata quinquennale;

VISTA la nota prot. 3286/Gab del 21/04/2021 con cui è stata chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo il parere prognostico in ordine alla durata dell'incarico del nuovo Direttore Generale di ARPA Sicilia;

VISTA la nota prot. 41160 del 27/4/2021, acquisita al prot 3520/Gab del 28/04/2021, con cui all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha ritenuto che questa Amministrazione, in autotutela, debba provvedere all'annullamento parziale del provvedimento di nomina, D.A. n.37/Gab del 04/03/2021, nella parte in cui la nomina del Dott. Infantino a Direttore Generale di ARPA Sicilia è prevista per "il periodo residuo, ossia fino al 13 agosto 2022", stabilendo in conformità al disposto dell'art. 90 comma 6 della L.R. 6/2001 una durata quinquennale a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni;

RITENUTO di condividere le considerazioni e le indicazione dell'Avvocatura riguardo all'annullamento parziale del D.A. n. 37/Gab del 04/03/2021, nella parte in cui la nomina del Dott. Infantino a Direttore Generale di ARPA Sicilia è prevista per "il periodo residuo, ossia fino al 13 agosto 2022", stabilendo in conformità al disposto dell'art. 90 comma 6 della L.R. 6/2001 una durata quinquennale a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni;

CONSIDERATO CHE la durata e la decorrenza della nomina del Dott. Infantino erano indicate all'art. 2 del D.A. n. 37/Gab del 04/03/2021;

RAVVISATA la necessità di annullare parzialmente l'art 2 del citato DA e di riformulare la decorrenza della nomina dalla data di immissione nelle funzioni e per la durata quinquennale;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'art 2 del D.A. n.37/Gab del 04/03/2021 è annullato nella parte in cui stabilisce che la nomina abbia "decorrenza immediata e fino alla data del 13 agosto 2022" ;

Art. 2

La nomina di Direttore Generale di ARPA Sicilia del Dott. Vincenzo Infantino, di cui al D.A. n.37/Gab del 04/03/2021, ha durata quinquennale a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni;

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche e integrazioni, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale del Territorio e Ambiente.

Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 90 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e ne definisce compiti e struttura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia, adottato con DDG n. 192 del 30/04/2019 dell'ARPA Sicilia e approvato con Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 239/Gab del 31/05/19, pubblicato sulla GURS n.31, parte I^, del 05/07/2019, ed in particolare l'articolo 6 "Direttore Generale";

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area 1/SG del 30 novembre 2017 di nomina dell'Onorevole Salvatore Cordaro quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo sezione Lavoro n. 553/2020, RG n. 11216/2017 e n. 1498/2018, pubblicata il 06/02/2020, con cui è stato dichiarato illegittimo l'atto di nomina a Direttore Generale dell'ARPA Sicilia del Dott. Francesco Carmelo Vazzana e gli atti ad esso consequenziali ed è stato ordinato all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente di rinnovare la procedura di nomina adottando tutti gli atti a tal fine necessari;

VISTA l'Ordinanza R.G. n. 157/2020-1 del 4/04/2020 della Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro che, condividendo le argomentazioni prospettate dalla difesa erariale in ordine all'opportunità – alla luce dei delicati settori di competenza dell'ARPA e tenuto conto della grave crisi sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica da Covid19 – di non lasciare l'ARPA priva nell'attualità di un Direttore Generale, ha sospeso l'esecuzione della sentenza n. 533 del 6/02/2020 di primo grado, nella parte in cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'atto di nomina a Direttore Generale dell'ARPA Sicilia del dott. Francesco Carmelo Vazzana, pur non esonerando l'Amministrazione dall'obbligo di rinnovare la procedura di nomina, adottando tutti gli atti a tal fine necessari di modo che la selezione dei candidati e la nomina del vincitore siano tempestivamente effettuate secondo le statuizioni ivi riportate;

VISTO il D.A. n. 37/Gab del 4/03/2021 con il quale, a conclusione della rinnovazione della procedura di selezione avviata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo sezione Lavoro n. 553/2020, è stato annullato il provvedimento di nomina del Dott. Francesco Carmelo Vazzana e caducato il relativo contratto di lavoro ed è stato contestualmente nominato, ai sensi dell'art. 90, comma 6 della legge regionale n. 6/2001 e dell'art. 6 del Regolamento, il Dott. Vincenzo Infantino quale nuovo Direttore Generale dell'ARPA Sicilia con decorrenza a far data dal decreto di nomina e fino alla data del 13 agosto 2022;

VISTA la nota prot. 2858/Gab del 08/04/2021 con cui è stata trasmessa al Dott. Infantino, per la condivisione, la bozza del contratto individuale di lavoro relativo all'incarico di Direttore Generale

di ARPA Sicilia, avente come scadenza il 13 agosto 2022 in conformità a quanto disposto nel D.A. n. 37/Gab;

VISTA la lettera, inviata per posta certificata il 13/04/2020, assunta al prot. 3050/Gab del 14/04/2021, con la quale il Dott. Vincenzo Infantino ha chiesto a questa Amministrazione di provvedere in autotutela a conformare il termine di durata dell'incarico e conseguentemente del contratto a quanto disposto dall'art. 90 comma 6 della L.R. n 6/2001, che prevede una durata quinquennale;

VISTA la nota prot. 3286/Gab del 21/04/2021 con cui è stata chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo il parere prognostico in ordine alla durata dell'incarico del nuovo Direttore Generale di ARPA Sicilia;

VISTA la nota prot. 41160 del 27/4/2021, acquisita al prot 3520/Gab del 28/04/2021, con cui all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha ritenuto che questa Amministrazione, in autotutela, debba provvedere all'annullamento parziale del provvedimento di nomina, D.A. n.37/Gab del 04/03/2021, nella parte in cui la nomina del Dott. Infantino a Direttore Generale di ARPA Sicilia è prevista per "il periodo residuo, ossia fino al 13 agosto 2022", stabilendo in conformità al disposto dell'art. 90 comma 6 della L.R. 6/2001 una durata quinquennale a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni;

RITENUTO di condividere le considerazioni e le indicazione dell'Avvocatura riguardo all'annullamento parziale del D.A. n. 37/Gab del 04/03/2021, nella parte in cui la nomina del Dott. Infantino a Direttore Generale di ARPA Sicilia è prevista per "il periodo residuo, ossia fino al 13 agosto 2022", stabilendo in conformità al disposto dell'art. 90 comma 6 della L.R. 6/2001 una durata quinquennale a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni;

CONSIDERATO CHE la durata e la decorrenza della nomina del Dott. Infantino erano indicate all'art. 2 del D.A. n. 37/Gab del 04/03/2021;

RAVVISATA la necessità di annullare parzialmente l'art 2 del citato DA e di riformulare la decorrenza della nomina dalla data di immissione nelle funzioni e per la durata quinquennale;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'art 2 del D.A. n.37/Gab del 04/03/2021 è annullato nella parte in cui stabilisce che la nomina abbia "decorrenza immediata e fino alla data del 13 agosto 2022";

Art. 2

La nomina di Direttore Generale di ARPA Sicilia del Dott. Vincenzo Infantino, di cui al D.A. n.37/Gab del 04/03/2021, ha durata quinquennale a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni;

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche e integrazioni, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale del Territorio e Ambiente.

 **Assessore**
On. Salvatore Cordaro